

**REGOLAMENTO (CE) N. 2898/95 DELLA COMMISSIONE****del 15 dicembre 1995****che fissa le disposizioni relative al controllo del rispetto delle norme di qualità nel settore della banana**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4,considerando che, in applicazione degli articoli 2, 3 e 4 del regolamento (CEE) n. 404/93, sono state adottate, con il regolamento (CE) n. 2257/94 della Commissione<sup>(3)</sup>, norme comuni di qualità per le banane destinate ad essere consegnate allo stato fresco al consumatore; che tali norme si applicano allo stadio dell'immissione in libera pratica per le banane importate dai paesi terzi, allo stadio dello sbarco nel primo porto comunitario per le banane originarie della Comunità, allo stadio di uscita dal locale di condizionamento per le banane commercializzate nella regione comunitaria di produzione;

considerando che occorre adottare misure intese ad assicurare l'applicazione uniforme di tali norme, in particolare in materia di controlli di conformità;

considerando che, pur tenendo conto delle caratteristiche di un prodotto altamente deperibile, nonché dei metodi di commercializzazione e delle pratiche di controllo in vigore, occorre prevedere che il controllo di conformità venga effettuato di norma allo stadio cui si applicano le norme previste dall'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2257/94;

considerando che un prodotto che superi il controllo in questa fase è considerato conforme alle norme; che tale valutazione lascia impregiudicata la possibilità di ulteriori verifiche operate in materia impreveduta ad una fase successiva, fino all'impianto di maturazione;

considerando che il controllo di conformità deve essere effettuato non in maniera sistematica ma per sondaggio, esaminando un campione globale prelevato a caso sulla partita scelta dall'organismo competente ai fini del controllo e ritenuto rappresentativo della partita stessa; che a tal fine occorre rendere applicabili le pertinenti disposizioni del regolamento (CEE) n. 2251/92 della

Commissione, del 29 luglio 1992, concernente i controlli sulla qualità degli ortofrutticoli freschi<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3148/94<sup>(5)</sup>, tenuto conto della pratica e dell'esperienza acquisita nel settore;

considerando che il commercio della banana è soggetto ad una fortissima concorrenza; che gli stessi operatori hanno istituito rigorose pratiche di controllo; che non occorre pertanto sottoporre ai controlli alla fase prevista gli operatori che presentino adeguate garanzie in materia di personale e di attrezzature di movimentazione e che possano garantire una qualità costante delle banane da essi commercializzate nella Comunità; che tale esenzione deve essere concessa dallo Stato membro sul cui territorio deve essere di norma operato il controllo; che essa deve essere tuttavia revocata in caso di mancato rispetto delle norme e delle condizioni imposte per beneficiarvi;

considerando che l'esecuzione dei controlli implica la notifica delle necessarie informazioni agli organismi competenti da parte degli operatori interessati;

considerando che l'attestato di conformità rilasciato a seguito del controllo non deve costituire un documento di accompagnamento delle banane fino alla fase ultima di commercializzazione ma un documento attestante la conformità del prodotto fino alla fase di ingresso nel locale di maturazione, conformemente al campo di applicazione della norma, da presentare su richiesta delle autorità competenti; che occorre d'altronde ricordare che le banane non conformi alle norme fissate dal regolamento (CE) n. 2257/94 non possono essere destinate al consumo allo stato fresco nella Comunità;

considerando che il comitato di gestione per le banane non ha espresso alcun parere entro il termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Gli Stati membri effettuano i controlli di conformità alle norme di qualità stabilite dal regolamento (CE) n. 2257/94 per le banane di cui al codice NC ex 0803 destinate ad essere consegnate allo stato fresco al consumatore, conformemente alle disposizioni del presente regolamento.

<sup>(1)</sup> GU n. L 47 del 25. 2. 1993, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.<sup>(3)</sup> GU n. L 245 del 20. 9. 1994, pag. 6.<sup>(4)</sup> GU n. L 219 del 4. 8. 1992, pag. 9.<sup>(5)</sup> GU n. L 332 del 22. 12. 1994, pag. 28.